



zione sulla base del 70%, senza interessi, della differenza, per il periodo dal 1° maggio 1948 al 30 giugno 1958, tra il compenso per lavoro straordinario computato secondo il criterio stabilito dall'art. 21 del c. c. l. 1941 e quello effettivamente corrisposto ai sensi della "Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948.

Tutto ciò premesso
a dimostrazione del suo spirito di liberalità verso il personale e per le considerazioni che precedono,

delibera

- di rinunciare ad insistere per la misura della percentuale del 70% accedendo a quella del 75% richiesta;
- di applicare la transazione fino al 31 dicembre 1957, effettuando, per comodità di calcolo, il conteggio previsto dall'art. 21 del c. c. l. 1941 con applicazione della sola percentuale del 10% sull'intera retribuzione oraria;
- di retribuire il lavoro straordinario dal 1° gennaio 1958 in base a nuovo accordo sindacale.

Da mandato alla Direzione Generale: